

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1761

(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

Autorizzazione di spesa straordinaria del Ministero della difesa da effettuare negli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53 per il potenziamento della difesa del Paese

Seduta del 12 gennaio 1951

ONOREVOLI COLLEGI! — La necessità di provvedere, nell'attuale situazione internazionale, ad assicurare la difesa delle frontiere ha indotto il Governo ad impostare, pur senza trascurare le esigenze da soddisfare nel campo sociale, un programma di spese militari diretto a garantire un adeguato potenziamento delle Forze armate.

In relazione a tale programma è stato già presentato all'approvazione del Parlamento un disegno di legge concernente uno stanziamento straordinario, nell'esercizio 1950-51, di 50 miliardi per il fine indicato, stanziamento che rappresentava soltanto il primo passo verso la soluzione del problema.

E pertanto al menzionato disegno di legge fa seguito il presente schema, con il quale viene autorizzata, per il potenziamento della

difesa del Paese, una ulteriore spesa straordinaria di 200 miliardi, così ripartiti:

50 miliardi nell'esercizio 1950-51;
100 miliardi nell'esercizio 1951-52;
50 miliardi nell'esercizio 1952-53.

Dei predetti 200 miliardi: 115 sono destinati all'Esercito, 32 alla Marina e 53 all'Aeronautica.

Le spese per l'Esercito riguardano prevalentemente le armi e munizioni e i materiali del Genio, le opere per gli apprestamenti difensivi del territorio, i materiali ed i combustibili per la motorizzazione e per i servizi logistici in genere.

Le spese per la Marina riguardano prevalentemente la trasformazione e costruzione di

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mezzi navali, di basi e difese marittime, le armi, munizioni, nonché i servizi delle telecomunicazioni è logistici.

Le spese per l'Aeronautica riguardano pre-

valentemente la costruzione di aeromobili e motori, la sistemazione delle basi aeree, il servizio delle telecomunicazioni e la difesa aerea territoriale.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 200 miliardi per le esigenze della difesa nazionale.

ART. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa in ragione di lire 50 miliardi nell'esercizio 1950-51, lire 100 miliardi nell'esercizio 1951-52, e lire 50 miliardi nell'esercizio 1952-53, per essere così destinata:

	E S E R C I Z I		
	1950-51	1951-52	1952-53
		(Milioni di lire)	
Potenziamento dei servizi tecnici dell'Esercito: artiglieria, motorizzazione e genio militare	17.990	25.860	14.500
Potenziamento e scorte dei servizi sanitari, ippici e logistici ed ogni altra spesa relativa alle necessità ed all'addestramento del personale dell'Esercito	8.810	29.340	13.500
Potenziamento dei servizi del Genio navale, delle armi ed armamenti navali e delle telecomunicazioni	7.460	14.140	7.700
Potenziamento dei servizi logistici della Marina ed ogni altra spesa relativa alle necessità ed all'addestramento del personale — Potenziamento Basi e Difese	540	1.860	300
Potenziamento dei servizi tecnici dell'Aeronautica militare; Costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, servizio automobilistico, demanio aeronautico, telecomunicazioni, assistenza al volo ed ogni altra spesa relativa alle necessità ed all'addestramento del personale dell'Aeronautica	11.000	22.000	11.000
Potenziamento della D.A.T.	2.000	4.000	3.000
Potenziamento dei servizi tecnici dei carabinieri: armi e munizioni, motorizzazione e Genio per i carabinieri	1.700	800	—
Potenziamento e scorte dei servizi logistici dei carabinieri ed ogni altra spesa relativa alle necessità ed all'addestramento dei carabinieri	500	2.000	—

ART. 3.

Alla copertura della parte della spesa suddetta a carico dell'esercizio 1950-51 si farà fronte con un'aliquota dei proventi derivanti dalla emissione dei Buoni del Tesoro novennali 5 per cento autorizzata con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.